



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ORDINANZA SPECIALE n. 9 del 13 settembre 2024

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – *Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2024 al numero 87;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*”, (d'ora in avanti anche “decreto-legge”), e in particolare:

- l'articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
- l'art. 17, comma 3 che prevede che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari;
- l'articolo 18, che individua puntualmente gli ambiti di intervento e le prerogative del Commissario Straordinario;
- gli articoli dal 20 al 24, che dettano la specifica disciplina della ricostruzione privata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- l'articolo 24-bis, che prevede che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania;
- l'articolo 30, recante “*Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*”;

CONSIDERATO che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare, l'art. 5-ter, che prevede che al fine di garantire nell'isola di Ischia il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo, e prevede inoltre la disciplina del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'articolo 13, comma 4-bis;

VISTO altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale “*Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

CONSIDERATO che l'art. 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022 prevede quanto segue:
“1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia. 2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020”;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante *“Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante *“Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”* che all'articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all'articolo 5 disciplina *inter alia* le attività istruttorie e procedurali attraverso la Conferenza speciale dei servizi;
- l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante *“Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”*;
- l'ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023, recante *“Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”*;
- l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante *“Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni”*;

CONSIDERATO che la citata ordinanza speciale n. 8/2024 ha previsto, all'art. 6, l'approvazione del *“Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l'individuazione degli edifici*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022”, costituito dalle cartografie contenenti definizioni e prescrizioni dei diversi ambiti, redatte sulla base dell'individuazione delle zone d'ambito e dei relativi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico rimessa dall'Autorità di Bacino Distrettuale, e che tale previsione costituisce disposizione transitoria di zonizzazione nelle more di approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 della richiamata ordinanza speciale n. 8/2024, che prevede:

- al comma 1: *“Sulla base delle intese raggiunte nella Conferenza Speciale di Servizi del 9 aprile 2024, la Regione Campania provvede ad adottare il piano di ricostruzione di cui all'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018, così come integrato dall'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, entro il termine del 30 giugno 2024”*;
- al comma 3: *“Il termine per l'approvazione del piano stralcio del PAI da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, di cui all'art. 5 quater del decreto-legge n. 186 del 2022, è fissato al 31 maggio 2024, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano della ricostruzione di cui al comma 1 tiene conto della pianificazione dell'assetto idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale”*;

PRESO ATTO dell'approvazione del piano stralcio del PAI da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale con decreto del Segretario generale n. 406 del 21/05/2024;

VISTA la nota prot. n. 7401U/CS/ISCHIA del 19/07/2024 con la quale la Struttura commissariale ha trasmesso, a seguito delle riunioni svolte presso gli Uffici della Regione Campania, considerazioni e osservazioni sulla proposta di Piano della Ricostruzione della Regione Campania per l'isola di Ischia;

VISTA altresì la nota della Giunta della Regione Campania, acquisita al prot. n. 8140E/CS/ISCHIA del 2/08/2024, con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria relativa alle considerazioni e proposte contenute nella su menzionata nota prot. n. 7401;

VISTA la nota della Giunta della Regione Campania, acquisita al prot. n. 8148E/CS/ISCHIA del 2/08/2024, con la quale è stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 412 del 31.07.2024 contenente il Piano di ricostruzione adottato con i relativi allegati;

PRESO ATTO che alla data del 31 luglio 2024 la Regione Campania, con DGRC n.412 pubblicata sul BURC del 4 agosto 2024, ha provveduto ad adottare il Piano di Ricostruzione, attualmente oggetto di procedura di approvazione a seguito dell'esame delle osservazioni e dei pareri che saranno espressi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

PRESO ATTO che secondo l'art. 1, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, *“Il PdRi è strumento urbanistico di natura speciale in considerazione delle funzioni che la legge attribuisce allo stesso”* ed ha i seguenti obiettivi (art. 2, comma 2, NTA): “

- *ridurre le condizioni di vulnerabilità del costruito ed il rischio nei territori interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi franosi del 2022;*
- *promuovere e sostenere la tutela e la gestione sostenibile della superficie agro-forestale e dei paesaggi rurali tradizionali;*
- *facilitare il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate, o in quelle realizzate in sostituzione di quelle non recuperabili a seguito dei danni provocati dai predetti eventi calamitosi;*
- *Esemplificare ed accelerare le procedure di ricostruzione coerenti con le finalità di legge e con l'Ordinanza n. 17/2022 emessa dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;*
- *incentivare la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, della qualità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici, mediante interventi ecosostenibili, senza incremento netto delle superfici urbanizzate, favorendo, inoltre, l'efficienza energetica dei manufatti;*
- *riqualificare e rigenerare il territorio interessato anche attraverso la manutenzione, la ristrutturazione, la sostituzione e/o la demolizione degli immobili non funzionali agli obiettivi del Piano;*
- *promuovere la ripresa socio-economica sostenibile”;*

CONSIDERATO che, in coerenza con gli obiettivi richiamati, il Piano contiene espressamente previsioni relative sia agli immobili danneggiati dal sisma 2017 e dalla frana del 2022 che a quelli non danneggiati dai suddetti eventi catastrofici ma oggetto di disciplina finalizzata alla riqualificazione urbanistica e ambientale dei comuni dell'isola di Ischia (art. 5, comma 1 NTA);

PRESO ATTO altresì che tra i principi generali del PdRi risultano i seguenti:

- *“[...] La ricostruzione pubblica e privata nei comuni dell'isola, in ossequio a quanto previsto dall'ordinanza commissariale del 31 maggio 2022 n. 17 è ispirata, in via prioritaria, ai principi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di ecosostenibilità degli interventi, di “incremento zero” delle volumetrie e delle superfici urbanizzate, di riduzione dei consumi energetici e di contestuale risanamento dei danni provocati dal sisma” (art. 1, comma 5 NTA);*
- *“Il PdRi, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha valore di Piano Paesaggistico per i territori interessati appositamente perimetrati nella tavola DO.1 “Perimetrazione del Piano di ricostruzione”” (art. 5, comma 3 NTA);

- *“Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione - in applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 24-bis della legge 16 novembre 2018 n. 130 - sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n.1444. e per gli interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del PdRi” (art. 5, comma 6 NTA);*

CONSIDERATO altresì che l’art. 6, comma 1 delle citate NTA stabilisce che *“Le destinazioni d’uso degli edifici e delle aree di loro pertinenza previste dal PdRi prevalgono rispetto alle previsioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali”* e che il Piano disciplina all’art. 13 nuove e molteplici destinazioni d’uso riferite agli immobili edificati, mentre i contributi commissariali per gli interventi di ricostruzione possono essere concessi solo con riferimento alle destinazioni d’uso stabilite dall’art. 20 del decreto-legge n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, in essere al momento dell’evento sismico;

PRESO ATTO delle condizioni di rischio indicate dallo *“Studio della suscettibilità al distacco, al transito e all’invasione per frane da crollo lungo il versante settentrionale del M. Epomeo”* prodotto dal Dipartimento Distar dell’Università Federico II di Napoli, rimesse dal Commissario Straordinario all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per le valutazioni di competenza con nota prot. 5694U/CS/ISCHIA del 21/06/2024, e ritenuto di condividerne i contenuti ai fini della valutazione delle situazioni di rischio degli edifici danneggiati, fatte salve le decisioni che saranno assunte dall’Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che con nota della Regione Campania, acquisita al prot. 8140E/CS/ISCHIA del 02/08/2024, a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Struttura commissariale, è stata stabilita l’introduzione nella normativa di Piano della seguente disciplina: *“il PdRi regola e disciplina gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno; lo stesso Piano è integrato con le previsioni del Piano-programma commissariale delle opere di mitigazione per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall’art. 5-ter della legge 27 gennaio 2023, n. 9 e definito con*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

l'ordinanza speciale del 24 aprile 2024, n. 8, contenendo la correlazione tra gli effetti attesi di riduzione del rischio e la cronologia degli interventi di ricostruzione”;

DATO ATTO degli esiti della riunione convocata con nota prot. n. 8549U/CS/ISCHIA in data 6/08/2024, tenutasi presso gli uffici di Ischia della Struttura commissariale l'8/08/2024 con i Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, di cui al verbale prot. n. 8997/U/CS/ISCHIA del 20/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 8999E/CS/ISCHIA del 20/08/2024, indirizzata al Presidente della Regione Campania con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso il suddetto verbale, chiedendo di assumere iniziative in relazione alle posizioni espresse dai Sindaci relative alla non pubblicazione del Piano della Regione;

VISTA la nota prot. n. 9020E/CS/ISCHI del 20/08/2024, con la quale il Presidente della Regione Campania, prendendo atto della richiesta del Commissario Straordinario, ha convocato un incontro alla presenza dei Sindaci dei tre comuni coinvolti e del Commissario Straordinario per il giorno 27 agosto 2024, successivamente differita, con nota prot. n. 9096U/CS/ISCHIA del 23/08/2024, al 3 settembre 2024;

VISTA la nota trasmessa dai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 23/08/2024 acquisita al prot. n. 9097E/CS/ISCHIA in pari data, con la quale i Sindaci hanno *“ritenuto doveroso e necessario evidenziare alla Regione Campania le principali criticità presenti nel PdRi adottato, offrendo indicazioni e suggerimenti in via di leale collaborazione”*, al fine di evitare un serio rischio di blocco o rallentamento della ricostruzione, ritenendo pertanto opportuno e necessario che sia conclusa la fase di esame delle osservazioni e dei pareri ai fini dell'approvazione del PdRi e che sia parimenti garantita la certezza delle regole nella fase transitoria;

VISTA la nota prot. n. 10506/E/CS/ISCHIA del 28/08/2024 con cui il Presidente della Regione Campania ha comunicato che la riunione dei componenti della Conferenza di Servizi di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 109/2018, convocata in data 3 settembre 2024, alla quale è stata invitata a partecipare anche l'Autorità di Bacino Distrettuale, avrà ad oggetto l'esame dello schema del PdRi e l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di competenza parzialmente anticipate dai Comuni con la summenzionata nota;

DATO ATTO che nel corso della Conferenza di servizi del 3 settembre 2024 è stata raggiunta l'intesa tra la Regione Campania, i Comuni presenti e la Struttura commissariale con riguardo alla procedura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

da adottare per acquisire le proposte e le osservazioni degli Enti territoriali e, che a tal fine, si è stabilito di istituire un tavolo tecnico tra gli Enti partecipanti, coordinato dal Commissario straordinario;

VISTA la nota prot. n. 10612/U/CS/ISCHIA del 3/09/2024, indirizzata al Presidente della Regione Campania, con la quale il Commissario Straordinario, in esito alle interlocuzioni intercorse e alla citata Conferenza di Servizi, ha comunicato la condivisione dell'interpretazione fornita dalla Presidenza della Regione Campania secondo cui al PdRi non si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 10 della legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16;

VISTA la nota di riscontro della Regione Campania acquisita al prot. n. 10659E/CS/ISCHIA del 05/09/2024, con la quale viene condivisa la procedura relativa al PdRi dell'isola di Ischia e, in particolare, si comunica che:

- *“il procedimento di approvazione del Piano in oggetto indicato, anche con riguardo alle indicazioni fornite in seno alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 3.09.24 ed alla condivisa necessità di perseguire una preliminare fase di confronto attivo con le Amm.ni Comunali sul PdRi Ischia prima della formale adozione dello stesso, si innesta all'interno del combinato disposto del procedimento di adozione ed approvazione del Piano, formalmente definito con propria Ordinanza n. 17/2022 dal Commissario Straordinario, in uno con le disposizioni previste dell' art. 24 bis del DL. 109/2018 – legge 156/2019 art.9 septiesdecies;*
- *la adozione della proposta di Piano di Ricostruzione, concretizzatasi con la DRG. 412 del 31.07.24 elaborata ed adottata, quale strumento di pianificazione ufficializzato dall'Ente che ne ha la titolarità e da porre a base del confronto con le pubbliche amministrazioni interessate in seno alla prevista Conferenza di Pianificazione, non determina conseguentemente la vigenza delle norme di salvaguardia previste per legge;*
- *risulta percorribile l'iter procedimentale della preventiva valutazione della proposta di Piano, assunta con DGR 412/24, in sede di Conferenza di Pianificazione, prima della definitiva adozione da parte della Giunta Regionale del Piano di Ricostruzione stesso, da concludersi in tempi contingenti e ristretti, come previsto dalla predetta CdS del 3.04.24, in tempi contingentati e ristretti, nel rispetto delle disposizioni, delle tempistiche previste dalle leggi vigenti in materia e*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

degli effetti che si produrranno a seguito della suddetta adozione, con riguardo all'art.12 del DPR. 380/01 ed all'art. 10 della L.R. 16/04";

VISTA la mail inviata dal Commissario Straordinario in data 6/09/2024, con la quale è stata trasmessa alla Regione Campania e ai Sindaci la bozza di una nuova ordinanza contenente varie disposizioni in materia di ricostruzione privata, anche alla luce dell'evoluzione del procedimento di adozione del piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, nonché disposizioni in materia di ricostruzione pubblica, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni e proposte di integrazione entro il 10 settembre 2024;

VISTA la nota di riscontro della Regione Campania acquisita al prot. n. 10760E/CS/ISCHIA del 10/09/2024, con la quale vengono formulate osservazioni e proposte di modifica al testo della presente ordinanza;

RITENUTO opportuno prevedere ulteriori disposizioni che consentano di disciplinare la fase transitoria, fino alla riadozione e successiva approvazione del Piano, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Regione Campania ed al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari per la ricostruzione post sisma e post frana sull'isola di Ischia;

RITENUTO, in particolare, di dover:

- confermare e precisare la disciplina applicabile alla presentazione delle domande per la concessione del contributo commissariale nella fase attuale, apportando a tal fine alcune modifiche delle classificazioni contenute nel Piano-programma commissariale approvato con l'ordinanza speciale n. 8 del 2024;
- assicurare una disciplina certa per l'esame delle domande presentate anteriormente all'adozione definitiva del PdRi e per l'esecuzione degli interventi inerenti agli immobili identificati con i colori arancione e marrone nel Piano-programma commissariale approvato con l'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, precisando la documentazione attestante l'assenza di rischi esterni;
- prevedere una maggiorazione del contributo fino al 20% per edifici uni e bifamiliari, nei limiti di cui all'art. 2 della presente ordinanza, al fine di garantire adeguati livelli di contributo anche per abitazioni bifamiliari come per quelle unifamiliari, e di garantire una maggiorazione ulteriore del 5% per gli edifici più danneggiati (livello operativo L4), peraltro in coerenza con quanto già previsto dalla normativa sul sisma Centro Italia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- prevedere, nell'ambito della Conferenza di servizi, un termine perentorio di 30 giorni per l'integrazione della domanda di contributo, decorso inutilmente il quale è prevista la comunicazione di preavviso di rigetto della domanda;
- prevedere che, prima della Conferenza di Servizi o nel corso della stessa il Dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, provveda a formulare proposta di determinazione conclusiva sulla domanda di condono edilizio;
- disporre che il Commissario straordinario possa, con proprio decreto, modificare o integrare il Piano di demolizione pubblica di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024;
- individuare con provvedimento commissariale gli interventi unitari sugli aggregati edilizi, per ragioni di sicurezza, in parziale modifica di quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 8 del 2024, che prevedeva l'obbligo di individuazione dell'aggregato in presenza di edifici oggetto di demolizione;
- introdurre una parziale integrazione dell'art. 5 dell'ordinanza 31 maggio 2022, n.17, allo scopo di meglio precisare la rilevante funzione della S.C.I.A. di congruità del contributo prevedendo uno specifico modello-tipo (all. 2);

RITENUTO altresì di dover introdurre una disciplina più puntuale dei controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione e di delocalizzazione, che in virtù di quanto già stabilito nel protocollo stipulato in data 30/05/2023 tra il Commissario Straordinario e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;

RITENUTO inoltre di dover introdurre parziali modifiche dell'ordinanza n. 24 del 2023 sui seguenti contenuti:

- utilizzo del contributo di delocalizzazione anche ai fini della ristrutturazione di uno o più edifici di proprietà del soggetto legittimato (art. 5, comma 1);
- disciplina dell'acquisto della proprietà dell'edificio di ri-localizzazione da parenti o affini (comma aggiunto all'art. 5);
- attestazione dei requisiti di regolarità della domanda sia con riferimento all'immobile danneggiato e sia a quello di ri-localizzazione (art. 11);

RITENUTO per le ragioni sopraesposte di dover apportare modifiche alle ordinanze commissariali vigenti in materia di ricostruzione privata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTO il Protocollo di intesa per la sicurezza e la legalità per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022, sottoscritto in data 12 aprile 2024 da parte del Prefetto di Napoli, del Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno, del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, del Vicepresidente della Regione Campania, dei sindaci dei sei Comuni dell'isola, nonché di diversi enti quali l'ASL Napoli 2, la Direzione dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Napoli, l'Inail e l'Inps, i sindacati e le associazioni dei costruttori edili;

CONSIDERATA la necessità, in attuazione del predetto Protocollo di intesa, di approvare uno schema di "contratto tipo di appalto" per le prestazioni d'opera ai fini della ricostruzione post-sisma 2017 e post-frana 2022 sull'isola di Ischia, ferma la facoltà di apporre specifiche clausole integrative non in contrasto con il contratto-tipo;

VISTA la nota prot. n. 10910U/CS/ISCHIA del 12/09/2024 a firma del Delegato di funzioni dirigenziali arch. Marco Raia, con la quale viene comunicato che a seguito di valutazione parametrica effettuata in relazione agli interventi progettati ed appaltati per altri lotti, si stima un fabbisogno finanziario di ulteriori € 4.000.000,00 necessario per garantire, in via presuntiva, la copertura finanziaria degli interventi di demolizione relativi ai seguenti ambiti: piazza Maio (tratto via Mortito), via D'Aloisio, località La Rita;

RITENUTO pertanto necessario prevedere un'integrazione del Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici, di cui all'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023;

RITENUTO inoltre opportuno precisare ed integrare, sia pur in modo non esclusivo, l'ambito di applicazione dei poteri commissariali in deroga previsti dalla legge per gli interventi pubblici prioritari;

CONSIDERATA la necessità di prevedere la possibilità di concludere Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 36/2023 per le opere da individuare ricomprese nell'ambito dei Piani degli interventi approvati, al fine di accelerare l'affidamento dei lavori di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia;

RITENUTO di dover disporre una proroga del termine per la presentazione delle domande di delocalizzazione volontaria, nelle more dell'approvazione del Piano di Ricostruzione e fino alla data del 31 dicembre 2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DISPONE

Articolo 1

(Disciplina degli interventi di ricostruzione dopo l'adozione del PdRi)

1. Sulla base delle intese intercorse, confermate nella nota della Regione Campania del 05/09/2024, non si applicano alla proposta di Piano di ricostruzione (PdRi), adottato dalla Regione Campania in data 31 luglio 2024 con DGRC n. 412 del 31/07/2024, pubblicata sul BURC del 4 agosto 2024, le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 10 della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16.
2. Nelle more dell'adozione definitiva del PdRi della Regione Campania, il Commissario straordinario può provvedere all'aggiornamento, con proprio decreto, degli elaborati tecnici del Piano-programma commissariale di cui all'articolo 6 dell'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024.
3. Le domande di contributo di ricostruzione, di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 e quelle di delocalizzazione di cui all'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2024, presentate fino alla data della nuova e definitiva adozione del PdRi da parte della Regione Campania, di cui alla nota richiamata in premessa, devono intendersi disciplinate dalle disposizioni vigenti al tempo della loro presentazione e da quelle contenute nella presente ordinanza.
4. Agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza, fermi restando gli effetti del PdRi della Regione Campania che sarà definitivamente adottato, si applicano le seguenti ulteriori disposizioni transitorie:
 - a) con riferimento agli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 8/2024 (edifici identificati con il colore arancione), per quelli la cui richiesta di concessione di contributo è stata approvata in sede di Conferenza di Servizi Decisoria in data antecedente all'entrata in vigore della medesima ordinanza speciale n. 8/2024, ai fini della emanazione del decreto di concessione, la Struttura Commissariale provvederà a effettuare una valutazione puntuale della insussistenza della pericolosità idrogeologica a scala di edificio, avvalendosi degli esperti della medesima Struttura;
 - b) per gli edifici di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 8/2024 (edifici identificati con il colore arancione), può essere presentata domanda di contributo purché



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

accompagnata da una relazione di idoneità geologica, redatta da un professionista abilitato, attestante l'assenza, sulla base delle cognizioni tecnico scientifiche disponibili, di condizioni di rischio idrogeologico nelle aree esterne di interesse dell'edificio. Il progetto dovrà in ogni caso essere accompagnato da attestazione della conformità alle previsioni del piano stralcio del PAI. La Struttura Commissariale, in fase istruttoria, potrà disporre sopralluoghi di verifica avvalendosi degli esperti;

- c) con riferimento agli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), dell'ordinanza speciale n. 8/2024 (edifici identificati con il colore marrone), è consentita l'attuazione degli interventi sulla base delle previsioni delle norme di salvaguardia del piano stralcio del PAI approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale con Decreto del Segretario Generale n. 406 del 21/05/2024, con le procedure di cui all'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022; la Regione Campania e l'Autorità esprimono il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 7/2019, all'ordinanza n. 17/2022, all'ordinanza speciale n. 4/2023 e all'ordinanza speciale n. 8/2024

1. Alla tabella 7 dell'allegato 1 all'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) La lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 nonché degli edifici con struttura baraccata e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con livello operativo L1, L2 e L3, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati con livello operativo L4, ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) La lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale ovvero di adeguamento sismico, la classe energetica A”*;
- c) La lettera f) è sostituita dalla seguente: *“f) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4. La presente maggiorazione non è comunque cumulabile con quelle previste per gli aggregati”*.

Le maggiorazioni di cui al presente comma sono riconoscibili esclusivamente per le domande di contributo non approvate in sede di Conferenza Speciale di Servizi alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

- 2. All'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'art. 5, comma 3, è aggiunto in fine il seguente capoverso: *“Il termine perentorio per l'integrazione della domanda, ove necessario, è di 30 giorni a decorrere dalla richiesta degli Uffici, trascorso inutilmente il quale si provvede al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti relativi alla domanda di condono edilizio”*;
 - b) all'art. 6, comma 2, dopo le parole *“eventualmente acquisiti o da acquisire”*, è aggiunto il seguente periodo: *“Il Dirigente o il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale provvede a formulare, prima della riunione della Conferenza di Servizi o nel corso della stessa, proposta di determinazione conclusiva di accettazione o diniego della domanda di condono edilizio”*.
- 3. All'articolo 4, comma 4 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, le parole *“e dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza speciale”* sono sostituiti dalle seguenti: *“e dall'articolo 3 dell'ordinanza speciale”*.
- 4. All'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'art. 4 è aggiunto il seguente comma 6: *“6. Il Commissario straordinario con proprio decreto può provvedere, su proposta dei Comuni di propria iniziativa o previa istanza dei proprietari interessati al Comune, a modificare e integrare il Piano di demolizione pubblica di cui al precedente comma 1, previa istruttoria del dirigente competente della Struttura commissariale”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: *“La costituzione del consorzio tra i proprietari ai fini della progettazione unitaria di cui al comma 3, che deve garantire un livello di sicurezza uniforme, è obbligatoria in tutti i casi in cui le norme tecniche lo impongano per motivi correlati alla sicurezza sismica dell'edificio. Il Commissario straordinario può comunque in ogni momento individuare con proprio provvedimento, prioritariamente per gli edifici all'interno delle UMI situate negli ambiti previsti dal precedente articolo 6, comma 2, lettera a), gli aggregati per i quali è necessario provvedere ad intervento unitario”*.

Articolo 3

Integrazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 17/2022 in tema di SCIA di congruità del contributo

1. All'art. 5, comma 2, lett. d) dell'ordinanza 31 maggio 2022, n. 17 è aggiunto il seguente capoverso: *“La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, con cui il professionista abilitato attesta, sulla base di un modello-tipo approvato con provvedimento commissariale, la congruità del contributo richiesto in conformità ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali, atti amministrativi generali”*.

Articolo 4

Controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo di ricostruzione privata e di delocalizzazione

1. Sulle domande di concessione del contributo e quelle relative alla richiesta di delocalizzazione per gli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo, in attuazione dell'art. 24, comma 5 del decreto-legge n. 109 del 2018.
2. Il Commissario straordinario provvede al controllo preventivo tramite un'istruttoria, su ognuna delle domande presentate, volta a verificare la correttezza formale della domanda e la sussistenza della documentazione richiesta dalle vigenti ordinanze sulla ricostruzione privata, procedendo alla verifica del calcolo del contributo concedibile quantificato con la SCIA di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla Scia edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia.
4. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo sono finalizzate a valutare la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto approvato e al contributo concesso, con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti).
5. Il Commissario può sempre provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche mediante prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente comma emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.
6. I controlli di cui al precedente comma sono svolti mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione del contributo previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 20% dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura del 20% anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità.
7. I controlli della SCIA di congruità del contributo sono effettuati in misura pari o superiore a quella indicata dal comma precedente.
8. Anche al di fuori dei casi precedenti, il Commissario può sempre procedere a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarità.
9. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario dispone la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite e avvia, ove occorra, le necessarie procedure di recupero delle medesime.
10. Il Commissario con proprio decreto disciplina le modalità operative relative ai controlli di cui al presente articolo individuando, altresì, le modalità di partecipazione di professionisti ed utenti al procedimento amministrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

11. Nel corso dei controlli espletati in corso d'opera, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Testo unico dell'edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis del Testo unico dell'edilizia.

Articolo 5

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023

1. All'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'art. 6, comma 4, primo periodo, le parole “*e gratuita*” sono soppresse;
 - b) all'art. 5, comma 1, è aggiunta la seguente lett. d): “*d) ristrutturazione di uno o più edifici di proprietà del soggetto legittimato, ubicati in uno dei comuni dell'isola di Ischia, anche in area non contigua a quella di sedime degli immobili danneggiati*”;
 - c) all'art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma 7: “*Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 7. Per le compravendite stipulate tra parenti e affini dal secondo al quarto grado, alla domanda di contributo va allegata una relazione tecnica estimativa asseverata del valore immobiliare dell'immobile da acquistare, che non può essere superiore ai valori minimi dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare - OMI. Le medesime compravendite dovranno altresì prevedere una clausola di inalienabilità del bene per un periodo di 10 anni*”.
 - d) L'art. 11, comma 1, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) dell'ordinanza n. 25 del 2023, è sostituito dal seguente: “*I Comuni nel cui territorio ricade l'area dell'edificio da delocalizzare e di quello di ri-localizzazione provvedono, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza, all'esame della completezza e regolarità della documentazione relativa alla domanda presentata ai sensi del precedente articolo e predispongono una relazione per la Conferenza Speciale di servizi di cui al successivo articolo 13 esprimendo il proprio parere in*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

relazione allo stato legittimo dell'immobile, al titolo edilizio ed all'eventuale domanda di condono”.

Articolo 6

Approvazione schema contratto tipo di appalto

1. In attuazione del Protocollo di intesa per la sicurezza e la legalità per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022, sottoscritto in data 12 aprile 2024, è approvato lo schema di contratto tipo di appalto (All. 1) per l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata post-sisma 2017 e post-frana 2022 sull'isola di Ischia.
2. E' prevista la facoltà delle parti di adottare lo schema-tipo o di apporvi modifiche e specifiche clausole integrative, purché non in contrasto con le clausole essenziali del contratto-tipo.

Articolo 7

Integrazione del Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici

1. Al fine di programmare le risorse finanziarie necessarie per l'anno 2024 per l'attuazione dei prossimi lotti del Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023, il Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici, di cui all'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, è incrementato di ulteriori euro 4.000.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Articolo 8

Deroghe alla disciplina del codice dei contratti pubblici

1. Per la realizzazione degli interventi pubblici di ricostruzione e di messa in sicurezza, il Commissario straordinario e i Soggetti attuatori, nei limiti riconosciuti dall'art. 13, comma 4 bis del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022, operano in deroga alle disposizioni delle leggi vigenti e al codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'assoluta urgenza dei lavori da realizzare. Alle controversie relative agli interventi di cui al periodo precedente si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Si applicano, oltre alle deroghe già disciplinate dalle ordinanze vigenti, le seguenti ulteriori deroghe al codice dei contratti pubblici:
- a) deroga all'art. 50, comma 1, lett. c) con riferimento alla possibilità, per i contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 fino alle soglie di cui all'articolo 14, di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - b) deroga all'articolo 50, comma 1, lettera d), con riferimento alla possibilità, per i contratti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - c) deroga all'articolo 50, comma 1, lett. e) con riferimento alla possibilità, per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, di espletare una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - d) deroga all'art. 49 circa la possibilità di applicare il principio di rotazione anche sulla base degli inviti alla precedente procedura di affidamento nella stessa categoria di lavori o per commesse rientranti nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi;
 - e) deroga agli artt. 17, commi 5 e 8 e 50, comma 6, con riferimento alla facoltà di procedere, per qualsiasi tipologia di affidamento o di procedura, all'avvio delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia;
 - f) deroga all'art. 59 con riferimento alla possibilità di individuare le categorie dei servizi e dei lavori da realizzare con Accordo quadro attraverso un Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) ovvero di altro analogo elaborato tecnico, selezionando gli operatori da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- invitare a formulare offerta tra quelli iscritti all'elenco fornitori della Struttura commissariale che risultino debitamente qualificati;
- g) deroga agli artt. 62 ss. in relazione alla possibilità per i soggetti attuatori di appaltare le opere ad essi assegnate in regime di deroga all'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti ivi previsto;
 - h) deroga all'art. 107, comma 3, circa la possibilità di esercitare la facoltà dell'inversione procedimentale ivi prevista anche nel caso delle procedure negoziate;
 - i) deroga all'art. 3, comma 4 dell'Allegato II.1 in relazione alla possibilità di selezionare, in ogni caso, gli operatori economici da invitare a formulare l'offerta anche mediante sorteggio o altri metodi di estrazione casuale;
 - j) la possibilità di non richiedere, ai fini della partecipazione, le garanzie provvisorie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 36/2023;
 - k) di prevedere che il/i contratto/i d'appalto, all'esito della/e procedure di affidamento, potrà/potranno essere stipulato/i anche oltre il termine di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023.

Articolo 9

Accordo Quadro

1. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, il Commissario Straordinario individua le opere ricomprese nell'ambito dei Piani degli interventi approvati che, per la tipologia e le caratteristiche delle lavorazioni, possono essere affidati mediante conclusione di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 36/2023. A tal fine, la Struttura commissariale provvede a predisporre un apposito elaborato tecnico con il quale sono individuate categorie omogenee di servizi e lavori da appaltare con le procedure di seguito indicate.
2. L'elaborato tecnico di cui al comma precedente è posto a base di una procedura negoziata ad evidenza pubblica fra gli operatori iscritti all'elenco fornitori della Struttura commissariale che risultino debitamente qualificati per ricevere l'invito a formulare offerta. Le procedure di affidamento dell'Accordo Quadro sono individuate con specifica determina dirigenziale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. Gli Accordi Quadro possono essere conclusi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 36/2023 ed utilizzando, in quanto compatibili, l'insieme delle deroghe di cui al precedente articolo 7 nonché di quelle già contenute nelle ordinanze speciali vigenti.

Articolo 10

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di delocalizzazione volontaria

1. I termini previsti dall'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 relativi alla presentazione delle domande di delocalizzazione volontaria, prorogati al 31 agosto 2024 dall'art. 16, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

Articolo 11

Efficacia ed entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nonché ai Comuni di Ischia, Barano e Serrara Fontana ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e di quelle emergenziali, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. avv. Giovanni Legnini